



Ministero dell'Istruzione



ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

V. Moretto, n.1 – 73018 - Squinzano - (LE) Tel. 0832/785213- 0832/789262 Codice fiscale 93058220752

E-mail: leic87000r@istruzione.it - Codice meccanografico: LEIC87000R - sito: www.comprensivosquinzano.edu.it

Regolamento

BYOD – Bring Your Own Device

Azione #6



Approvato dal Collegio dei Docenti il 28-01-2022 con delibera n. 52

Adottato dal Consiglio di Istituto l'11-02-2022 con delibera n. 49

PREMESSA

L'azione #6 del PNSD "Politiche attive per il BYOD" (Bring your own device), letteralmente: porta il tuo dispositivo, prevede che la scuola riconosca agli alunni la possibilità di una formazione digitale che consenta loro di saper utilizzare i propri dispositivi in modo consapevole e li renda edotti sui rischi della Rete. Si legge testualmente *"La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato"*.

Poiché la tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite anche ai fini didattici, in linea con quanto specificato nel PNSD, l'Istituto intende favorire tale processo attraverso una modalità che contribuisca al miglioramento dell'ambiente educativo e di apprendimento, garantendone la sicurezza.

Si rende tuttavia necessario normare l'uso dei dispositivi mobili a scuola con il presente Regolamento BYOD, redatto tenuto conto del GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e gli artt. 3 e 4 dello "Statuto degli Studenti e delle Studentesse".

ART. 1 – DISPOSITIVI AMMESSI

È ammesso qualsiasi lettore elettronico (e-reader), computer portatile, tablet, smartphone o dispositivo utile alla fruizione di contenuti digitali per alunni della Scuola Secondaria di I grado e Scuola Primaria (classi quarta e quinta).

Nel caso di ricorso da parte del docente alla metodologia BYOD, lo studente non è in alcun modo obbligato a portare a scuola il proprio dispositivo; potrà in tal caso utilizzare, se disponibile, la strumentazione della scuola.

ART. 2 – FINALITÀ D'USO

I dispositivi devono essere portati a scuola e usati per soli scopi didattici, esclusivamente previa indicazione e autorizzazione esplicita dei docenti, i quali amministrano tempi e necessità di utilizzo di tali apparecchiature.

ART. 3 – RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

La scuola non è responsabile dei dispositivi degli alunni in caso di danno, furto o smarrimento, per l'intera durata delle lezioni e nel caso in cui il dispositivo dovesse essere dimenticato nei locali dell'istituto.

Pertanto ogni alunno deve contrassegnare il proprio dispositivo con l'indicazione di nome e cognome e ed è responsabile della sua custodia e del suo corretto utilizzo. L'alunno non potrà in nessun caso prendere in prestito dispositivi di altri studenti. È responsabilità dello studente presentarsi a scuola con il proprio dispositivo garantendone funzionalità e stato di carica. Solo in casi eccezionali è ammessa la ricarica dei dispositivi a scuola. Pertanto, si suggerisce di dotarsi di caricabatterie portatili e comunque ricaricarli preventivamente presso la propria abitazione.

ART. 4 – LIMITAZIONI D'USO

Agli studenti non è permesso usare i dispositivi per registrare file quali audio, video o foto senza il permesso dell'insegnante. Altresì non è permesso usare i dispositivi per giochi durante le ore scolastiche o nelle altre pause dell'attività didattica (ricreazione, conferenze, laboratorio), né per chiamate, e-mail o messaggistica in generale.

Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere diffusi e pubblicati esclusivamente tramite i canali di comunicazione interni all'Istituto dal personale a ciò preposto.

Non è consentito:

- ✓ usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;
- ✓ scaricare da internet musica, video, app, programmi o qualsiasi file senza il consenso dell'insegnante.

Ogni utilizzo improprio e non autorizzato non è permesso e sarà sanzionato.

Si richiama l'attenzione di docenti, alunni e famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio, video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni e insegnanti, o comunque mettendo in atto azioni ascrivibili al cyberbullismo.

Si rammenta che la comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola.

ART. 5 – DIRITTI DI PROPRIETÀ E PUBBLICAZIONE

Nell'ambito del rispetto delle normative sul copyright e i diritti di proprietà, qualora si intenda usare materiale reperibile in rete è sempre obbligatorio citare le fonti e le sorgenti citando gli URL di provenienza attraverso il link intero.

La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell'open source.

I lavori prodotti possono essere condivisi su canali dedicati e/o piattaforme didattiche protette visitabili da famiglie, consigli di classe e Dirigente Scolastico, che può, in casi particolari, censurarne i contenuti qualora se ne ravvisi l'inadeguatezza.

Il docente si fa carico di fornire riferimenti in merito alle piattaforme utilizzate, anche mediante il registro elettronico, al fine di condividere le esperienze didattiche.

ART. 6 – DIRITTO DI ISPEZIONE

La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni contenuto digitale improprio.

La scuola può ispezionare in presenza dei genitori, previa convocazione degli stessi, la memoria del dispositivo dello studente, se ritiene che le regole scolastiche non siano state rispettate.

ART. 7 – SANZIONI

L'uso della tecnologia, sia essa proprietà della scuola o un dispositivo fornito dagli stessi studenti, comporta responsabilità personali. Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole dell'Istituto e ad agire responsabilmente.

Al di fuori di quanto stabilito l'uso improprio dei dispositivi digitali mobili a scuola è inaccettabile e viene sanzionato in misura della gravità dell'atto compiuto, in base a quanto stabilito nel Regolamento di disciplina allegato al Regolamento di Istituto.

Gli studenti sono ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente all'insegnante ogni uso improprio dei dispositivi.

ART. 8 – DOCENTI

Il docente che intenda avvalersi delle potenzialità del BYOD deve avvisare alunni e famiglie attraverso il diario e il registro elettronico, di norma con qualche giorno di preavviso. In tal modo anche i colleghi vengono portati a conoscenza dell'attività.

Il docente è responsabile della sicurezza sul web; è quindi suo compito istruire i ragazzi ad un uso "in sicurezza" del dispositivo, monitorando che le indicazioni vengano rispettate.

ART. 9 – ISTITUTO

Sarà cura della scuola provvedere a mettere a disposizione un adeguato numero di dispositivi per gli alunni che ne fossero privi, al fine di permettere la partecipazione di tutti gli alunni della classe alle attività programmate dai docenti.

L'istituto avrà altresì cura di garantire connessioni sicure mediante l'utilizzo di dispositivi adatti (firewall, parental-control, etc.) compatibilmente con le necessità di utilizzo della Rete e nei limiti dei fondi disponibili.

ART. 10 – VALIDITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'affissione all'albo ed è pubblicato sul sito web della scuola. Il presente regolamento viene adottato su delibera n. 49 del Consiglio di Istituto dell'11-02-2022 e revisionato in caso di necessità urgenti dovute a ulteriori interventi normativi o riguardanti una diversa gestione, rimanendo in vigore fino alla